

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA



Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/10/2019 con delibera n. 13, è da intendere come parte integrante del Regolamento d'Istituto.

PREMESSA

L'art. 2 della Costituzione riconosce, espressamente, le formazioni sociali come luogo qualificato di manifestazione della personalità umana e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà sociale, idonei a favorire la piena realizzazione di diritti inviolabili. La concezione della Scuola come comunità, ispirata da Dewey, presuppone un netto superamento della logica dell'autoreferenzialità e favorisce l'apertura dell'Istituzione scolastica alle istanze del territorio e di tutte le agenzie educative alle quali rendere conto, con modalità ispirate ai principi della trasparenza e della comunicazione, della qualità del servizio erogato.

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano processi di apprendimento vivendo opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, si misurano anche con difficoltà ed insuccessi che possono riflettersi nelle relazioni con i pari. Il disagio scolastico degli adolescenti, di cui il bullismo costituisce specifica espressione, si manifesta nella mancanza di corrispondenza tra le richieste dell'istituzione scolastica e le risposte dell'alunno che si rifiuta di utilizzare le proprie capacità cognitive interrompendo, per tanto, il processo di apprendimento. Le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche, emanate dal MIUR nell'aprile del 2015, nel sottolineare la correlazione esistente tra atteggiamento espressione di bullismo e rifiuto delle diversità dovute a ragioni etniche, di identità nonché a situazioni di disabilità, fanno emergere il significativo ruolo della famiglia nella diffusione di una cultura di accoglienza e di presentazione della diversità come risorsa aggiuntiva, evidenziando la necessità di revisione dei processi già messi in atto dalle istituzioni scolastiche in considerazione degli intervenuti mutamenti sociali ed anche tecnologici. Fondamentale, a tal fine, la previsione di accordi di rete tra le istituzioni scolastiche al fine di condividere e, quindi, di diffondere le buone pratiche già sperimentate, in una logica di continuità. Il DS, quale rappresentante legale dell'istituzione scolastica, deve sollecitare l'integrazione dell'offerta formativa con azioni mirate alla prevenzione e repressione di tali fenomeni, riconducibili alle tematiche relative a "Cittadinanza e Costituzione". Anche la formazione del personale docente deve essere volta a far acquisire le competenze necessarie a segnalare comportamenti devianti e significativi, consentendo di attivare le necessarie misure di intervento.

Legge n. 71/2017

Le notevoli e preoccupanti dimensioni assunte dal fenomeno del cyberbullismo hanno richiesto un decisivo intervento del Legislatore al fine di introdurre misure per la prevenzione e la tutela dei minori, persone offese

La Legge n. 71/17 si propone di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con la predisposizione di un piano di azione, in attuazione delle direttive europee, elaborato da un tavolo tecnico coordinato dal MIUR, cui devono attenersi gli operatori della Rete Internet e con l'indicazione di linee di orientamento nelle scuole che individuano, tra i docenti, un referente con il compito di coordinatore.

Ecco i punti di principale interesse per il mondo della scuola e per le famiglie:

1. Che cosa si intende per "cyberbullismo"?

La norma fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo (**Art.1**) e indica *misure di carattere preventivo ed educativo* nei confronti dei minori da attuare in ambito scolastico ed extrascolastico.

2. Come cambia la scuola?

La legge definisce ruolo e responsabilità dei diversi soggetti che operano all'interno dell'istituzione scolastica. (MIUR,USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e rieducative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti nell'ambito delle istituzioni scolastiche. In particolare:

a. *Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un **referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio (art. 4)*

b Secondo quando già previsto dalla legge 107/15 per il triennio 2017-2019 ci sarà una **formazione** del personale scolastico sul tema.

c. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

d. In un'ottica di alleanza educativa, il **Dirigente Scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici e il patto educativo di corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.

e. Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della Rete Internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo ed educazione alla legalità.

STRUMENTI DI TUTELA

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro le 24 successive al ricevimento dell'istanza il gestore non avrà comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere ed entro 48 ore non avrà provveduto effettivamente all'oscuramento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore (**art. 2**). Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.


AMMONIMENTO

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di **ammonimento** prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di *ingiuria*, *diffamazione* (art. 595 c.p.), *minaccia* (art. 612 c.p.) e *trattamento illecito* di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di **ammonimento** da parte del **questore** (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

DEFINIZIONI

BULLISMO

Con il termine "bullismo" si fa riferimento ad una serie di comportamenti, di solito reiterati nel tempo, posti in essere in danno di una vittima, diretta o indiretta, destinataria di vessazioni o, anche, persona offesa di tipici illeciti penali (lesioni, rapine, minacce ecc.). Secondo le *Linee Guida del Consiglio d'Europa per bullismo* si intende "un comportamento aggressivo ripetuto nel tempo contro un individuo con l'intenzione di ferirlo fisicamente o moralmente. E' caratterizzato da certe forme di abuso con le quali una persona tenta di esercitare un potere su un'altra persona. Può manifestarsi con l'uso di soprannomi offensivi, di insulti verbali o scritti, escludendo la vittima da certe attività, da certe forme di vita sociale, con aggressioni fisiche o angherie".



- **la pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione,** cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **la vittima non è in grado di difendersi,** è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni.



- **bullismo diretto:** comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo **fisico o verbale** (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, **bullismo psicologico**); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (**bullismo strumentale**);
- **bullismo indiretto:** danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**)

CYBERBULLISMO

La diffusione della rete come luogo virtuale di comunicazione e di scambio ha determinato la nascita di nuove forme di bullismo: il cosiddetto *cyberbullismo*.

Secondo la definizione normativa, per cyberbullismo si intende “ *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo* (art. 1 L. 71/17)

Tratti distintivi del cyberbullismo

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **L'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto.
- **Assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **Mancanza di feedback emotivo:** il cyber bullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.
- **Spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.



Il cyberbullismo si manifesta con diverse modalità esecutive della condotta. Si distingue in:



RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Bullismo ed il cyberbullismo sono fenomeni che vanno affrontati e combattuti attraverso sistematiche e coordinate azioni di prevenzione e di contrasto così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582--595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche /integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla L. 71/2017.

RESPONSABILITA E RUOLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove, sistematicamente, azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day" (SID);
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una e-Policy, con il supporto di "Generazioni Connesse".

I DOCENTI:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

I GENITORI :

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;

- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE O DI INTERCLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva

GLI ALUNNI:

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto limita il possesso di smartphones e affini all'interno dell'Istituto a chi è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori approvata dal Dirigente scolastico e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, ecc.) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato

CONDOTTE SANZIONABILI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **BULLISMO:**

- La violenza fisica o psicologica o l'intimidazione operata dal singolo o dal gruppo, specie se reiterata, con l'intenzione di nuocere e creare l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **CYBER BULLISMO:**

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate mediante l'invio ripetuto di messaggi con uso di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione,** che può realizzarsi mediante:
- **Pubblicazione:** all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto:** registrazione di confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; - **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI - FREQUENZA - PROVVEDIMENTO - ORGANO COMPETENTE

Tutti i provvedimenti disciplinari hanno valore educativo. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e sono inflitte secondo il principio della gradualità. Le sanzioni possono essere tramutate in servizio reso alla comunità scolastica secondo quanto deciso dall'organo competente. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro i successivi 10 giorni.

PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. SEGNALAZIONE	Genitori, Insegnanti, Alunni, Personale ATA	Segnalare comportamenti e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI VALUTAZIONE APPROFONDIRITA	Dirigente, Referenti bullismo, Consiglio di classe, Docenti, Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente, Referenti bullismo, Coordinatori, Consiglio di classe / interclasse, Docenti, Alunni, Genitori, Psicologi	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ri/stabilire regole di comportamento in classe - Counselling
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente, Consiglio di classe / interclasse, Referenti bullismo, Docenti, Alunni, Genitori	<ul style="list-style-type: none"> - Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo - Lettera di scuse da parte del bullo - Scuse in un incontro con la vittima - Compito sul bullismo/cyberbullismo - Compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola - Trasferimento in un'altra classe - Espulsione dalla scuola
5. MONITORAGGIO	Dirigente, Consiglio di classe / interclasse, Docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: <ul style="list-style-type: none"> - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi

INFRAZIONE - SANZIONE - ORGANO COMPETENTE A SOMMINISTRARE LA SANZIONE

	Infrazione	Sanzione	Organo
A1.	Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.	Consiglio di classe
A2.	Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni. Esclusione da visite e viaggi di istruzione	Consiglio di classe
A3.	Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a sette giorni. Esclusione da visite e viaggi di istruzione	Consiglio di classe
A4.	Recidiva nei comportamenti di cui ai punti A1, A2, A3	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni. Esclusione da visite e viaggi di istruzione. Allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico. Non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.	Consiglio d'Istituto
A5.	L'alunno ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Prima volta Richiamo verbale Docente Seconda volta Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale)	Docente
A6.	Uso reiterato	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; convocazione della famiglia ed in seguito provvedimento disciplinare	C.d.C + DS o delegato + Rappresentanti dei genitori
A7.	L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Prima volta Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; il docente valuta, a seconda dell'entità dell'infrazione, se restituire il dispositivo a fine lezione o consegnarlo ai genitori. Docente Uso reiterato Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; convocazione della famiglia ed in seguito provvedimento disciplinare	C.d.C + DS o delegato + Rappresentanti dei genitori
A8.	L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa; nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale)	Docente + CdC
A9.	L'alunno effettua riprese audio, foto o video	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale) ed eventuale intervento	Provvedimento disciplinare Docente + DS o delegato + C.d.C + Rappresentanti dei genitori
A10	L'alunno durante le lezioni diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale)	Intervento del DS o delegato e convocazione delle parti coinvolte; Provvedimento disciplinare fino a 15 giorni C.d.C. + DS o delegato + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura

Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/10/2019 con delibera n. 13